

Articolo 2

(Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine)

1. Le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture correlate all'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità, effettuate attraverso:

1) la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o quote di società operanti nei settori delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche;

2) la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni di società individuate al precedente punto 1);

3) la sottoscrizione o l'acquisto di quote di OICR che investono prevalentemente in titoli individuati ai precedenti punti 1) e 2).

2. Le attività di carattere finanziario indicate al comma 1 devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione effettuata nel quinquennio, il corrispettivo conseguito va utilizzato per l'acquisizione delle suindicate attività.

Relazione

L'articolo 2 è composto da due commi ed individua, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare devono investire al fine di usufruire del credito di imposta.

La riduzione del carico fiscale ordinario, concessa con l'istituzione del credito di imposta, è finalizzata ad incentivare i soggetti suindicati ad aumentare la quota degli investimenti in infrastrutture che a vario titolo sono collegate all'erogazione di servizi pubblici e sono quindi suscettibili di produrre ritorni certi ancorchè differiti nel tempo.

L'intento è quello di attrarre gli investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture che più rapidamente incidono sulla competitività dell'economia. In questa prospettiva, superando una visione novecentesca che porta a far coincidere tali infrastrutture con le grandi opere di trasporto su

cemento, si è proceduto - sulla falsariga di quanto già avvenuto negli ultimi anni, quando si è spesso cercato di attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture pubbliche - all'individuazione di settori specifici quali trasporti, telecomunicazioni ed energia, nei quali l'investimento è capace di generare reddito attraverso ricavi da utenza.

Il comma 1, ai punti 1), 2) e 3), indica le tipologie di investimento rilevanti. Si può trattare di un investimento diretto, sia nella forma della sottoscrizione o dell'acquisto di azioni sia nella forma della sottoscrizione o dell'acquisto di obbligazioni, o indiretto, mediante il veicolo dei fondi comuni di investimento infrastrutturali.

Anche se lo strumento destinato al finanziamento delle infrastrutture suindicate ha le caratteristiche di un investimento di medio/lungo termine, lo strumento stesso può essere utilizzato per fini speculativi, e quindi ceduto a breve termine. In tali casi, al risparmio di imposta generato dalla fruizione del credito d'imposta non corrisponde l'auspicata destinazione del capitale privato al finanziamento delle infrastrutture pubbliche.

Il comma 2, pertanto, al fine di garantire che il capitale privato rimanga investito nel settore pubblico per un periodo di tempo medio/lungo, introduce un limite temporale minimo (cinque anni) di detenzione dello strumento finanziario. Il medesimo comma 2, al secondo periodo, prevede la possibilità di dismettere l'attività finanziaria prima del trascorrere dei cinque anni a condizione che un importo pari a quello conseguito dalla cessione sia investito in un'altra attività di carattere finanziario a medio o lungo termine tra quelle indicate al comma 1.